



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 86/2014
Del: 14/03/2014
P: 14/03/2014
Fase. Nr. 1360/2011 RG
Cron.: 7/11/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la
seguinte:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n.1360 del Ruolo Generale
dell'anno 2011 promossa con ricorso depositato in data 22
novembre 2011 da

EL K [REDACTED] K [REDACTED]

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via della [REDACTED]
[REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo
rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
introduttivo

RICORRENTE

Contro

G [REDACTED] G [REDACTED]

Nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via San [REDACTED]
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e
difende come da procura a margine del ricorso introduttivo

GIURE.IT



RESISTENTE

In punto a : licenziamento.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 14 marzo 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 14 marzo 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22 novembre 2011 regolarmente notificato El ~~K~~ ~~K~~ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, la ditta ~~G~~ ~~G~~ affinché il Tribunale adito dichiarasse l'illegittimità del licenziamento intimato allo stesso con lettera del 15 dicembre 2008 e dichiarasse, pertanto, tenuto il convenuto a riassumerlo o a corrispondergli un'indennità pari a quella massima di legge e a corrispondergli il mancato preavviso pari ad euro 612,48 lordi.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 16 marzo 2012 ~~G~~ ~~G~~ contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponeva dettagliatamente.

La causa veniva istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi.

La causa veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex



art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Si osserva, innanzitutto, che la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso non è stata contestata da parte resistente né nell'an né nel quantum e che considerato che si tratta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo la stessa risulta fondata.

Ne consegue, pertanto, che parte resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 612,48 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Occorre, quindi, esaminare la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento.

Si ritiene che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti risulti provata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

A questo proposito si rileva, innanzitutto, che secondo quanto opinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 3040/2011) "In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di



una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile "repechage", mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti." e (Cass. lav n. 2874/2012) "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella previsione della seconda parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comprende anche l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni - non meramente contingenti - influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, senza che sia rilevante la modestia del risparmio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l'effettiva necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettivamente giustificato."

Applicando i suddetti principi al caso di specie si rileva che dalle deposizioni testimoniali (testi ~~T...~~, ~~F...~~ e ~~S...~~) e dalla documentazione in atti (cfr. doc. n.1, da 5 a 18) è , innanzitutto,



risultato provato che nel 2008 vi è stato un drastico calo del fatturato che è ulteriormente notevolmente diminuito negli anni successivi e che a seguito di tale diminuzione del fatturato vi è stata un'effettiva riorganizzazione aziendale.

Il teste ~~F. [redacted]~~ commercialista di ~~G. [redacted]~~ ~~G. [redacted]~~ resistente il cui studio ha redatto i bilanci prodotti da parte resistente ad eccezione di quello del 2009 ha riferito che " Il fatturato dell'azienda nel 2006 era pari ad euro 620.000,00 circa. Nel 2007 era di circa € 780.000,00, nel 2008 era di € 495.000,00 circa; nel 2009 era di 296.000,00 circa; nel 2010 era di circa € 260.000,00; nel 2011 era di circa 227.000,00."

Dal libro unico, dalle comunicazioni al centro per l'impiego e dalle deposizioni dei testi è, poi, risultato provato che il ricorrente non è stato l'unico lavoratore licenziato, ma che in data 10 marzo 2009 è stato licenziato ~~S. [redacted]~~ ~~L. [redacted]~~, in data 29 gennaio 2010 si è dimesso ~~T. [redacted]~~ ~~D. [redacted]~~ che sentito come teste ha riferito che alla fine erano rimasti lui e il titolare e che ha deciso di dimettersi perché non c'era più lavoro ed in data 16 marzo 2010 è stata licenziata l'impiegata ~~V. [redacted]~~ ~~G. [redacted]~~.

Né in contrario rileva che sia stato assunto a tempo determinato dal 18 aprile 2011 sino al 6 maggio 2011 e dal 19 dicembre 2011 al 18 gennaio 2012 ~~C. [redacted]~~ ~~A. [redacted]~~ stante il lungo lasso di tempo trascorso e la circostanza che è stato assunto a tempo determinato per brevi periodi.

Dagli atti di causa, dai documenti e dalle deposizioni testimoniali si



evince, poi, che al momento del licenziamento del ricorrente non vi era alcuna posizione lavorativa libera dove lo stesso potesse essere ricollocato e del resto anche il ricorrente non la indica.

Per quanto attiene alla dedotta violazione dei principi di buona fede e correttezza nella scelta del lavoratore da licenziare si osserva che ~~T...~~ aveva maggiore anzianità del ricorrente e che ~~S...~~ che aveva pari carichi di famiglia, ma minor anzianità è stato licenziato solo tre mesi dopo.

Orbene considerato che i licenziamenti del ricorrente e di ~~S...~~ si sono succeduti in un breve lasso di tempo non si può ritenere che sussista la lamentata violazione del principio di buona fede e correttezza essendo tra l'altro plausibile che ~~S...~~ sia stato licenziato poco tempo dopo rispetto al ricorrente per fargli fruire di ferie residue come risultante dalla documentazione prodotta da parte resistente e per fargli finire dei lavori che aveva iniziato lui al posto del ricorrente stante la protratta l'assenza di quest'ultimo.

Da quanto sopra esposto deriva che deve essere rigettata la domanda di illegittimità del licenziamento.

Si ritiene che stante la reciproca soccombenza debbano essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1360/2011 R.G., così provvede :




- 1) Condanna ~~G...~~ ~~G...~~ a corrispondere a titolo di indennità di mancato preavviso a El ~~K...~~ ~~K...~~ la somma lorda 612,48 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- 2) Rigetta la domanda di illegittimità del licenziamento
- 3) Compensa le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 14 marzo 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
14. MAR 2014
DEPOSITATO IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro

